

— i piani territoriali e settoriali, considerati come articolazioni dei più vasti programmi nazionali e dei piani regionali.

Per l'aspetto istituzionale tale insieme di strumenti comporta un adeguamento della struttura dello Stato, sia attraverso la costituzione delle Regioni e la riforma della Pubblica Amministrazione (1) ed altre importanti riforme riguardanti diverse branche dell'attività statale (fisco, credito, ecc.), sia attraverso la creazione di nuovi istituti o « organizzazioni amministrative funzionali », a carattere nazionale o regionale.

A tale riguardo, di particolare interesse appare la proposta contenuta nel « Progetto '80 » di istituire « Amministrazioni-Agenzie » caratterizzate da una maggior responsabilità e omogeneità (rispetto agli attuali strumenti) e provviste di « compiti precisi di programmazione, indirizzo e controllo degli interventi definiti da progetti sociali ».

Importanti strumenti della politica agraria — di competenza statale — già oggi costituiti (IRVAM - AIMA) possono insieme ad altri possibili, rappresentare esempi di tale impostazione. Evidentemente ad essi si dovrà richiedere un preciso inquadramento nella programmazione economica e non di sussistere come semplici strumenti di attuazione di politiche settoriali, definiti autonomamente dal complesso contesto economico nel quale la politica di programmazione tenta di operare.

2. 3. Gli strumenti per l'agricoltura, a carattere regionale

Come già si è accennato nella premessa al presente lavoro, viene sempre meglio emergendo, per le considerazioni prima esposte, l'esigenza di definire con precisione le competenze in materia di politica agraria che dovranno essere trasferite dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario.

Secondo il Progetto '80 « il Ministero dell'Agricoltura e delle foreste dovrà definire sulla base del Programma economico nazionale, gli indirizzi generali della politica agricola » (2).

« Alle Regioni spetterà la funzione di precisare e di adeguare gli obiettivi e le direttive così delineate alle condizioni del proprio territorio, e di operare le scelte dei mezzi necessari per la loro attuazione. Rimarrà all'organo centrale l'esercizio delle competenze non trasferite alle Regioni, tra cui principalmente quelle afferenti alle politiche di interventi sul mercato, dell'informazione, della sperimentazione, della tutela contro le frodi alimentari » (3).

Il Progetto '80 prosegue enunciando taluni criteri per l'organizzazione attraverso cui la Regione potrà operare in agricoltura: innanzitutto quello della snellezza e non dell'appesantimento burocratico, tipico di molti enti pubblici.

Tale criterio sembra particolarmente valido anche in relazione all'esigenza di promuovere una certa « imprenditorialità » pubblica, che sappia realizzare una elevata produttività dei servizi e dello stesso intervento e, nel contempo, adattarsi alle notevoli esigenze che un'economia di sviluppo presenta. Si tratta di un discorso valido per tutti quegli strumenti operativi pubblici, ai quali in qualche modo spetti di effettuare interventi nei settori economici.

Giustamente nel « Progetto '80 » si afferma che un eventuale appesantimento burocratico degli organismi operativi regionali annullerebbe i vantaggi del decentramento.

L'organizzazione regionale per l'intervento in agricoltura dovrebbe inoltre — secondo il Progetto '80 — tenere distinti tre momenti dell'intervento:

a) « il primo, di competenza dell'organo politico, dovrebbe consistere nel definire le linee d'intervento regionale in armonia con le direttive nazionali, e nell'elaborare, sulla

(1) Cfr.: « Progetto '80 », op. cit. pag. XXXII: « Il successo di una politica di Piano, che ha uno dei suoi momenti decisivi nella realizzazione di grandi progetti di intervento nel settore degli impieghi sociali, è legato alla creazione di unità amministrative, che siano dotate della necessaria autonomia e responsabilità per svolgere con rapidità ed efficienza i compiti loro affidati ».

(2) « L'attuazione di questi indirizzi verrà assicurata — prosegue il Progetto '80 — in via normale da Leggi di Programma e dalla Legge di Finanza. Le prime definiranno obiettivi e direttive di intervento, la seconda stabilirà i finanziamenti da attribuire alle singole Regioni per gli interventi nel settore agricolo ».

(3) Cfr.: la Premessa del presente lavoro.